



COMUNE DI EBOLI
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Aggiornato al CCNL del 16 novembre 2022

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.193 del 5.10.2023, modificato con deliberazione di G.C. n.218 del 25.7.2024 e deliberazione di G.C. n.36 del 5.3.2026

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Procedura di approvazione e revisione del regolamento

Articolo 3 – Individuazione delle posizioni oggetto degli incarichi di EQ

Articolo 4 – Conferimento degli incarichi di EQ

Articolo 5 – Responsabilità, funzioni e competenze degli incaricati di PEQ

Articolo 6 – Valutazione degli incaricati di PEQ

Articolo 7 – La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

Articolo 8 – Retribuzione di Risultato

Articolo 9 – Revoca degli incarichi di EQ

Articolo 10 – Sostituzione degli incaricati di PEQ

Articolo 11 – Personale utilizzato a tempo parziale nei servizi in convenzione

Articolo 12 – Norme transitorie e finali

Allegato A – GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO CON INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento riporta norme relative agli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), ai sensi degli articoli da 16 a 23 del CCNL 2019-2021 relativo al comparto funzioni locali, firmato in data 16 novembre 2022.

2. Con il termine "Elevata Qualificazione" si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- Lo svolgimento di funzione di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa (lett. a) del comma 2 dell'art. 16 del CCNL del 16.11.2022);
- Lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di Elevata Qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum (lett. b) del comma 2 dell'art. 16 del CCNL del 16.11.2022);

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) le procedure per l'individuazione, il conferimento e la revoca degli incarichi;
- b) le procedure per la determinazione dell'importo della retribuzione di posizione e di risultato relative agli incarichi;
- c) le modalità di valutazione degli incaricati, anche in riferimento al vigente sistema per la misurazione e la valutazione della performance (SMVP);
- d) le procedure per la sostituzione temporanea degli incaricati;
- e) le funzioni e le competenze generalmente attribuite agli incaricati, anche in riferimento al vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

3. Per quanto applicabili, i riferimenti agli articoli del CCNL 16 novembre 2022 si intendono estesi agli analoghi articoli dei CCNL in futuro vigenti. Laddove necessario, sono indicati i riferimenti ed i collegamenti tra le materie trattate nel presente regolamento e il vigente SMVP.

Articolo 2 – Procedura di approvazione e revisione del regolamento

1. L'approvazione e la revisione del presente regolamento sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, del CCNL (RSU e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL), ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera d) del medesimo CCNL. Le procedure con le quali si svolge il confronto sono definite nei commi 1 e 2 dell'art. 5 del CCNL.

2. Le procedure di cui al precedente comma 1 sono condotte dal Segretario Generale il quale, al termine del confronto, sottopone il regolamento alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Articolo 3 – Individuazione delle posizioni oggetto degli incarichi di EQ

1. Le posizioni oggetto degli incarichi di EQ (PEQ) sono individuate nell'organigramma dell'Ente, così come definito nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Tali posizioni sono individuate nelle strutture organizzative, di norma denominate "Aree", immediatamente sottoposte a un dirigente, laddove previsto, ovvero al segretario generale.

2. Le strutture organizzative alle quali corrisponde una PEQ sono comunque individuate nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Fino all'aggiornamento di tale regolamento, le PEQ dell'Ente sono identificate con le posizioni organizzative di cui all'art. 13 del CCNL 21 maggio 2018.

3. Gli incarichi di Elevata Qualificazione di cui alle citate lettere a) e b) dell'articolo 16, comma 2 del CCNL 16.11.2022 sono conferiti di norma a dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area, ivi compresi quelli a tempo determinato, tra cui quelli assunti ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, previa emanazione di un Avviso Pubblico per la selezione. La presentazione di domanda di partecipazione alla selezione non costituisce elemento discriminante per il conferimento degli incarichi, che possono essere conferiti anche a dipendenti appartenenti all'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali e solamente nel caso in cui la dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area.

Questi incarichi non possono essere conferiti contemporaneamente a più di un dipendente dell'area degli Istruttori e non possono essere né prorogati né rinnovati né al dipendente destinatario possono essere conferiti nuovi incarichi di Elevata Qualificazione, fatte salve le ipotesi di cui al successivo art. 10. La proroga può essere disposta per una sola volta e nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

L'incarico non può essere rifiutato dai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari.

Articolo 4 – Conferimento degli incarichi di EQ

1. Gli incarichi di EQ, in assenza dei Dirigenti, sono conferiti dal Sindaco, previa verifica dell'insussistenza di eventuali condizioni ostative previste dal vigente codice di comportamento dei dipendenti e dei casi di inconfiribilità ai sensi del d.lgs. 39/2013.

2. Gli incarichi sono conferiti con atto scritto e motivato, nella forma di decreto sindacale, che specifichi in particolare:

a) le funzioni assegnate in conformità al TUEL;

b) le responsabilità di procedimento, nei limiti di quanto previsto nell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001;

c) la durata dell'incarico, nei limiti di cui all'art. 18, comma 1, del CCNL e per un periodo non inferiore, salvo casi adeguatamente motivati, a un anno e comunque fino ad un massimo di tre anni, eventualmente rinnovabili.

3. Gli incarichi possono essere prorogati con le medesime formalità di cui al precedente comma 2; decorsi trenta giorni dalla scadenza, si intendono confermati *pro tempore* per il medesimo periodo conferito e comunque fino all'adozione di un nuovo provvedimento di assegnazione dell'incarico;

4. Il Sindaco, ovvero il Dirigente se previsto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali conferire l'incarico, promuove un interpello tra i dipendenti, volto a stimolare la presentazione di candidature. Ferma restando la natura essenzialmente fiduciaria della scelta, il soggetto di cui al periodo precedente curerà la fase della selezione e di conferimento dell'incarico in base ai seguenti criteri, discrezionalmente valutati, anche sulla base di apposito curriculum vitae presentato dal dipendente:

a) titolo di studio e professionale adeguato allo svolgimento delle funzioni proprie della posizione;

b) esperienza professionale maturata, all'interno o all'esterno dell'Ente, nella gestione di attività attinenti all'incarico;

c) capacità manifestata nella gestione di processi complessi, in relazione alle disposizioni legislative e regolamentari che li governano e delle interrelazioni con i procedimenti curati da altre strutture organizzative dell'Ente o da altri enti;

d) capacità attinenti all'area della gestione di gruppi di lavoro;

e) risultati dimostrati nello svolgimento delle mansioni e dei procedimenti assegnati, come sintetizzati dal punteggio di performance attribuito nell'ambito delle procedure di valutazione previste nel SMVP.

Articolo 5 – Responsabilità, funzioni e competenze degli incaricati di PEQ

1. Ai sensi dell'art. 16 del CCNL e anche in riferimento al vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, agli incaricati di PEQ sono attribuite, in generale, le seguenti responsabilità, funzioni e competenze:

a) responsabilità amministrative e di risultato, in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito della programmazione dell'Ente, con particolare riferimento ai contenuti di competenza presenti nel piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del DL 80/2021;

b) responsabilità amministrative e di risultato, in ordine alla generalità delle funzioni e competenze assegnate con gli atti di incarico di cui al precedente art. 4, ovvero elencate nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, o comunque disposte dal dirigente, ove presente, incluse le responsabilità derivanti dalla firma dei provvedimenti finali dei procedimenti amministrativi delegati dal dirigente stesso;

c) autonoma organizzazione del lavoro del personale assegnato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

d) realizzazione di studi, pianificazione e conduzione di progetti, anche a elevato contenuto professionale;

e) capacità attinenti all'area della gestione di gruppi di lavoro.

Articolo 6 – Valutazione degli incaricati di PEQ

1. Gli incaricati di PEQ sono soggetti a valutazione annuale in base alle regole del vigente SMVP.

2. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in valutazione, e comunque al termine dell'incarico, l'incaricato di PEQ redige una relazione sull'attività svolta nell'anno o nel periodo precedente, con particolare riferimento ai contenuti dell'atto di incarico di cui al precedente art. 4, nonché agli obiettivi assegnati nell'ambito del sistema di programmazione vigente, e la invia al Segretario Comunale. Tali relazioni sono inviate anche al settore controlli di gestione e controlli interni, al fine di metterle a disposizione del Nucleo di Valutazione della performance (NdV) o altro organismo analogo, per le valutazioni di competenza.

3. La valutazione effettuata secondo le regole del vigente SMVP è rapportata alla retribuzione di risultato di cui al successivo articolo 8 nei termini previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera v) del vigente CCNL. Nel caso in cui la contrattazione integrativa non specifichi tale rapporto, resta inteso che la retribuzione di risultato, attribuita solo in caso di valutazione positiva secondo le regole del vigente SMVP, è direttamente proporzionale al punteggio di performance ed alla retribuzione di risultato massimale di cui al successivo art. 8, comma 2.

Articolo 7 - La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, fatte somme le somme dovute da specifica normativa di settore. La graduazione delle posizioni con incarico di Elevata Qualificazione è volta a individuare il punteggio in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione che va da un minimo del 27,77% dell'indennità massima, ad un massimo del 100% dell'indennità massima prevista, annui lordi per 13 mensilità, la graduazione avviene in base alla valutazione degli indicatori di complessità e responsabilità che sono i requisiti caratterizzanti l'attribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione.

2. La retribuzione di posizione nelle ipotesi di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a personale dipendente appartenente all'area degli Istruttori varia da 3.000,00 Euro a 9.500,00 Euro annui lordi per 13 mensilità.

3. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, destinando a tale particolare voce retributiva una quota pari al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di

posizione e di risultato di ciascun incarico di Elevata Qualificazione previste dal proprio ordinamento che sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

4. La percentuale di ripartizione del budget destinato alla retribuzione di posizione e di risultato è individuata nel contesto dall'approvazione del Bilancio di Previsione o del PIAO o da Decreto Sindacale.

5. Il giudizio sui singoli indicatori viene espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio e gli indicatori sono quelli di cui all'allegata scheda "A)", su tutti questi indicatori viene espresso un giudizio fondato su: dati certi ed inconfutabili rilevabili dall'assetto organizzativo dell'ente nonché di documenti di programmazione economico finanziari e di performance oppure sull'espressione di una valutazione che va da "Contenuta/media", a "Significativa", a "Rilevante" fino ad "Elevata", in base al grado di soddisfazione dell'indicatore. Successivamente viene attribuito un punteggio secondo il sistema espresso nella scheda: il punteggio massimo raggiungibile è di 100 punti.

6. In base al percorso delineato, a ciascuna posizione viene attribuito un valore numerico equivalente alla somma dei valori riportati per ciascun fattore di valutazione.

7. L'individuazione del valore della retribuzione di posizione viene stabilita secondo quanto indicato al successivo comma 9, a seconda della fascia di punteggio in cui si colloca la pesatura del settore. Le fasce sono:

Punti	Percentuale rispetto al valore massimo previsto
Fino a 40 punti	27,77%
Da 41 a 60	55,55%
Da 61 a 70	66,66%
Da 71 a 80	77,77%
Da 81 a 90	88,88%
Da 91 a 100	100%

8. Al fine di garantire la piena efficienza organizzativa in caso di assenza del Responsabile di Area, le competenze attribuite a tale posizione vengono riassegnate dal Dirigente, ovvero dal Sindaco in caso di assenza del livello dirigenziale, secondo quanto stabilito al successivo art.10, comma 1.

9. L'istruttoria tecnica ai fini della proposta del punteggio di pesatura delle singole posizioni con incarico di Elevata Qualificazione, in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione è stabilito dal SMVP. Una volta effettuata, è sottoposta all'approvazione della Giunta che recepisce con deliberazione.

Articolo 8 – Retribuzione di Risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Elevata Qualificazione sono sottoposti a valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente nel tempo.

2. La quota del 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di tutte le Elevate Qualificazioni previste è destinata alla retribuzione di risultato, e sarà erogata sulla base delle valutazioni effettuate dal Nucleo di valutazione /OIV.

3. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di Elevate Qualificazioni, di un incarico ad interim relativo ad altra E.Q., per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di E.Q. oggetto del conferimento ad interim, rapportati al periodo sostituito.

4. In ogni caso, qualora le somme stabilite per le retribuzioni di risultato siano insufficienti a finanziare le predette retribuzione, le stesse sono ridotte proporzionalmente.

Articolo 9 – Revoca degli incarichi di EQ

1. Gli incarichi di EQ sono revocati, con atto scritto e motivato, nelle seguenti circostanze:

a) valutazione annuale negativa in base alle regole del vigente SMVP;

b) gravi inadempienze o inosservanze delle disposizioni impartite, previa formale contestazione delle stesse;

2. Gli incaricati di PEQ si intendono inoltre decaduti, senza necessità di formale atto di revoca, nel caso di mutamenti organizzativi che interessino la PEQ in questione.

3. Nel caso di valutazione negativa e conseguente revoca o di revoca per gravi inadempienze o inosservanze delle direttive impartite, prima della formalizzazione definitiva dell'atto, il Segretario Comunale (ovvero il Dirigente, se istituito) acquisisce, in contraddittorio, le valutazioni del dipendente, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

Articolo 10 – Sostituzione degli incaricati di PEQ

1. In caso di assenza temporanea dal lavoro dell'incaricato di PEQ, le sue funzioni vengono riassunte dal sostituto nominato con Decreto Dirigenziale ovvero Sindacale. Nel caso in cui si preveda o si verifichi un'assenza superiore a 30 giorni solari consecutivi, l'incaricato di PEQ può essere sostituito con atto scritto e motivato adottato con le modalità previste nel precedente articolo 4.

2. Per il periodo della sostituzione, fatti salvi i casi di diritto al mantenimento della retribuzione previsti dalla legge e dai contratti, all'incaricato assente viene sospeso il pagamento del salario accessorio connesso alla PEQ. Per lo stesso periodo, l'importo del salario accessorio della PEQ in questione viene corrisposto al sostituto nella medesima misura (retribuzione di posizione e quota parte, in rapporto al periodo di sostituzione, della retribuzione di risultato).

3. Nell'ipotesi in cui chi sostituisce abbia già un incarico di EQ, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del CCNL, al medesimo è attribuito un importo aggiuntivo nella misura del 15% del valore economico della retribuzione di posizione in questione e in proporzione al periodo di sostituzione. Limitatamente a valere sulla retribuzione di risultato, si rimanda a quanto indicato all'art. 8, comma 3.

4. Al termine del periodo di assenza dell'incaricato di PEQ, lo stesso è da ritenersi reintegrato nell'incarico e nel trattamento economico previsto e il sostituto è da ritenersi destituito e reintegrato nelle mansioni e nel trattamento economico precedente, senza necessità di ulteriori atti formali.

Articolo 11 – Personale utilizzato a tempo parziale nei servizi in convenzione

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 23, comma 5, del CCNL, la retribuzione di posizione corrisposta all'incaricato è ridotta in misura proporzionale alla riduzione della prestazione lavorativa e l'eventuale maggiorazione di cui all'ultimo alinea del medesimo comma è posto completamente a carico dell'ente utilizzatore.

Articolo 12 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e governa tutti gli incarichi di E.Q. attribuiti in esecuzione delle nuove disposizioni di cui agli artt 16-21 del CCNL 2018-2021.

